



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE PALMA	ANGELO DOMENICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE PALMA	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE FRANCESCO	RAFFAELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1212/13
depositato il 11/04/2013

- avverso la sentenza n. 65/12/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
proposto dall'ufficio: CENSUM S.P.A

difeso da:

ANTELMI AVV. MARISA
P.ZZA ARISTOTELE, N. 23 70018 RUTIGLIANO

e da

CIVITELLA CINZIA
AVV.
P.ZZA ARISTOTELE, N. 23 70018 RUTIGLIANO

controparte:

ITALGROSS SRL
VIA MONSIGNOR LAERA 197/199 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA

difeso da:

DURANTE GIUSEPPE
AVV.
VIA GIULIO PETRONI, 25/G 70100 BARI BA

altre parti coinvolte:

COMUNE DI CASAMASSIMA
70010 CASAMASSIMA BA

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1212/13

UDIENZA DEL

29/09/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°
2131/03/2014

PRONUNCIATA IL:

29-09-2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 OTT 2014

Il Segretario

~~IL SEGRETARIO~~
GIUSEPPE MESANTIS



(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 192/U10 IMP.COM.PUBB.TA 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 195/U06 IMP.COM.PUBB.TA 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 200/U07 IMP.COM.PUBB.TA 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 202/U08 IMP.COM.PUBB.TA 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 202/U09 IMP.COM.PUBB.TA 2009

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1212/13

UDIENZA DEL

29/09/2014

ore 09:30

SVOLGIMENTO DE PROCESSO E MOTIVI DELLA DISCUSSIONE

In data 18/06/2010 la società Censum S.r.l., di Casamassima (BA), difesa dall' Avv. Cinzia Civitella, quale Concessionario del servizio sulla pubblicità per il Comune di Casamassima (BA), notificava al sig. Carnevale della Società ITALGROSS S.r.l. con sede in Casamassima, s.s. 100, km. 17,50, difesa dall' avv. Giuseppe Durante di Bari singoli avvisi di accertamento con cui contestava la omissione della prevista denuncia e conseguente pagamento dell' imposta sulla pubblicità per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Gli avvisi di accertamento comprendevano oltre ai tributi dovuti anche, sanzioni, interessi e spese accessorie.

Il contribuente così come difeso impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con ricorso tributario i suddetti avvisi di accertamento chiedendone l' annullamento per mancanza del presupposto impositivo e per illegittimità sotto vari profili dell' attività accertativa, nonché, per carenza di motivazione.

Più in particolare il ricorrente eccepiva in quella fase che nel caso di specie non ricorreva il presupposto d' imposta, poiché le insegne "incriminate" insistevano in un luogo (Centro commerciale "il Baricentro") non qualificabile quale luogo pubblico o aperto al pubblico, e che le stesse insegne non avevano una funzione pubblicitaria, ma solo indicativa-direzionale della attività commerciale.

Resisteva la Censum S.r.l. che, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e in diritto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n.65/12/12 pronunciata il 06/06/2012 e depositata in segreteria il 05/09/2012 accoglieva il ricorso della ITALGROSS S.r.l.e per l' effetto annullava gli atti impugnati, e quelli ad essi eventualmente consegnati, compensando le spese tra le parti.

Avverso tale decisione la Censum S.p.A. Società a socio unico difesa dall' avv Antelmi Marisa e dall' avv. Cinzia Civitella entrambe di Rutigliano (BA) proponeva appello, in data 11/04/2013 deducendone la nullità della sentenza citata della C.T.P. Di Bari per mancato e/o insufficiente esame dei motivi di impugnazione, deducendone inoltre la erroneità nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione.

Concludeva per la conferma della sentenza impugnata con conseguente riconoscimento di legittimità degli avvisi di accertamento e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Controdeduceva la ITALGROSS S.r.l. in ordine a ciascuno dei motivi di appello e ripropone il motivo del ricorso introduttivo, non esaminato dal Giudice di prime cure perché rimasto assorbito, relativo alla illegittimità della pretesa impositiva per le annualità antecedenti ai verbali di accertamento datati 22/9/2009 per gli anni 2006/2007/2008.

Concludeva per la conferma della sentenza di primo grado e quindi per l' annullamento di tutti gli accertamenti o, in via subordinata, per quelli riguardanti le annualità 2006,2007 e 2008, in ogni caso con condanna della Censum S.r.l. (ora S.p.A.) al pagamento delle spese

N

relative al doppio grado di giudizio.

Nella odierna pubblica udienza viene posto in discussione l' appello.

Il difensore di parte resistente ribadisce le proprie tesi e ragioni come esposte in atti e insiste per le conclusioni in esse rassegnate con la cancellazione della sentenza impugnata..

L' appello è fondato e merita di essere accolto.

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 23383/2009 si è ribadito la natura di " insegna pubblicitaria" per ogni tipo di segnale, anche turistico e di indicazione territoriale, volto ad evidenziare il luogo in cui una certa attività, di lavoro o commerciale, viene svolta., Questa Commissione Tributaria, interpretando la " ratio" e la portata della norma dell' art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993, ha avuto modo di sottolineare che, indipendentemente dalla ragione occasionale della sua collocazione, deve ritenersi soggetto all' imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico col quale, in concreto, si porta a conoscenza di una massa indeterminata di possibili acquirenti il nome, l' attività ed il prodotto di una impresa.

Più in particolare, si può sostenere che, sulla base di dati inconfutabili di esperienza (e quindi di " fatto notorio") agli operatori economici, che il luogo su cui si sviluppa il centro commerciale (nel Comune di Casamassima denominato " il Baricentro") è un luogo s' aperto al pubblico, perché è un insieme di ditte e società di attività commerciale per la vendita all' ingrosso con emissione regolare di fatturazione di attività commerciale con la presenza di altre attività di

N

pubblici esercizi quali (bar, ufficio postale, vari sportelli bancari, un albergo, nonché la sede della università degli studi privata denominata "Lum") presenza che di fatto consentivano a chiunque l'accesso, senza alcuna limitazione (la stessa presenza di una " polizia privata", dimostra che non ha alcuna funzione di "filtro" all' ingresso, presenza necessaria unicamente per garantire la sicurezza alle persone e la salvaguardia delle merci, mentre gli accessi ai locali adibiti al commercio all' ingrosso sono inibiti ai privati cittadini per motivi fiscali (emissioni di fatture alla clientela muniti partita IVA).

Quanto alla questione, in sentenza relativa alla legittimità della complessiva imposta così come accertata e contestata, comprensiva e riferita quindi anche alle annualità 2006, 2007 e 2008, si può sostenere che la stessa ancorchè legittimità è ancorata al principio della presunzione.

Infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, (sentenza n. 14822 del 2010), il sistema tributario italiano è improntato ad un ampio riconoscimento della funzione probatoria della presunzione, anche della presunzione semplice (purchè grave, precisa e concordante), alla quale il contribuente può validamente opporsi fornendo la prova contraria. Quindi alla ragionevole individuazione a ritroso di una situazione tributaria attualmente rilevante, il contribuente può opporre elementi probatori di segno contrario.

Nel caso di specie, in altri termini, la constatazione obiettiva della debenza del tributo attraverso il sopralluogo del 2009 ha indotto nell' Ente impositore la presunzione che la medesima situazione

sussistesse anche nel periodo precedente quello dell' avvenuta verifica (non oltre il limite della prescrizione) e senza provare tale situazione pregressa.

Il contribuente, peraltro, nulla ha evidenziato – così come previsto dall' art. 2697, comma 2, cod. civ. – in senso contrario.

L' appello per le suesposte considerazioni, è da accogliere con la conferma dell' operato dell' Ufficio.

Attesa la particolare natura della controversia, ritiene il Collegio, sussistere i presupposti per la declaratoria di compensazione delle spese.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bari sez. 3° accoglie l' appello proposto dall' Ufficio e ne conferma integralmente l' operato.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del ventinove settembre duemilaquattordici.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

